

**5° - L'APPELLO DEL P.G. AVVERSO IL VERDETTO
ASSOLUTORIO EMESSO DAI PRIMI GIUDICI NEI
CONFRONTI DI VALERIO FIORAVANTI E GILBERTO
CAVALLINI, CHIAMATI A RISPONDERE
DELL'OMICIDIO MATTARELLA NELLA QUALITA' DI
ESECUTORI MATERIALI.**

Occorre ora occuparsi delle emergenze processuali relative a quelli che, nell'assunto accusatorio, sono stati indicati come esecutori materiali del delitto in esame.

Per la prima volta in Sicilia, e per un delitto così grave come quello che ci occupa, infatti, sono stati indicati come esecutori materiali persone estranee all'organizzazione criminale "cosa nostra", e cioè Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, noti esponenti dell'ambiente terrorstico di destra, già condannati all'ergastolo perché riconosciuti colpevoli di gravissimi delitti tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80.

Al riguardo pare opportuno prendere le mosse dall'interrogatorio reso al G.I. di Roma, il 28/10/1982, da Cristiano Fioravanti, fratello dell'imputato Valerio Fioravanti.

Costui, nell'ambito di indagini concernenti altri fatti delittuosi, ebbe, in particolare, a dichiarare:

Un altro episodio delittuoso che, senza averne le prove, istintivamente ricollego a mio fratello Valerio è stato l'omicidio di un personaggio siciliano, non so dire se un uomo politico o un magistrato, che venne ucciso in una piazza, o in una strada di

Palermo, in presenza della moglie.

Si era nel luglio 1980 e Valerio era in Sicilia ospite di Mangiameli e, all'epoca, progettava l'evasione di Concutelli ed una rapina in una megagioielleria di Palermo.

Nel vedere gli identikit, convenni, assieme a mio padre, che sembravano somigliare moltissimo sia a Valerio che a Gigi".

Dopo un interrogatorio in cui il Fioravanti Cristiano mostrava, sostanzialmente, di ritrattare le dichiarazioni accusatorie nei confronti del fratello, in data 26/3/1986, costui chiedeva di conferire con il P.M. di Firenze, al quale testualmente riferiva:

"... Ho chiesto di conferire urgentemente con lei per rendere le seguenti dichiarazioni, a render le quali sono mosso dal desiderio che mio fratello Valerio faccia completa chiarezza su quanto ha compiuto.

Io non sono capace di accettare nel mio animo che egli possa aver commesso la strage di Bologna della quale è accusato, ma nello stesso tempo voglio porlo con le spalle al muro, perché chiarisca tutto quello che ha fatto.

Ed allora, voglio dire quello che so dell'omicidio Mattarella.

Noi, il giorno dell'omicidio Mangiameli..... (.....io, Valerio, Francesca Mambro e Giorgio Vale stavamo ad un bar.... Mariani Dario era nella piazza al luogo di appuntamento con Mangiameli.....), eravamo in attesa che giungesse anche la moglie del Mangiameli, che sapevamo doveva venire a prenderlo.

Ma, la moglie non venne, poi all'appuntamento e venne, invece, Volo.

Dai discorsi fattimi la mattina capii che avevano deciso di agire, non solo nei confronti del Mangiameli, ma anche nei confronti di sua moglie e, perfino, della bambina.....

Comunque, le motivazioni delle azioni da compiere contro il Mangiameli erano sempre le solite, e cioè la questione dei soldi, la questione della evasione del Concutelli.

Fu, poi, compiuto l'omicidio del Mangiameli e, come ho detto, sua moglie non venne all'appuntamento.

Il giorno dopo rividi nuovamente Valerio e lui era fermo nel suo proposito di andare in Sicilia, per eliminare la moglie e la bambina del Mangiameli, e diceva che bisognava agire in fretta, prima che venisse scoperto il cadavere di Mangiameli e la donna potesse fuggire.

Io non riuscivo a capire quella insistenza nell'agire contro la moglie e la figlia del Mangiameli.....

E allora Valerio mi disse che avevano ucciso un politico siciliano in cambio di favori promessi dal Mangiameli e relativi sempre alla evasione del Concutelli, oltre ad appoggi di tipo logistico in Sicilia.

A proposito di Concutelli, Valerio mi fece cenno al fatto che Mangiameli, o chi per lui, poteva, attraverso un medico, far sì che Concutelli andasse in ospedale o in un altro carcere.

Mi disse Valerio che, per decidere l'omicidio del politico siciliano, vi era stata una riunione in casa Mangiameli e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di Mangiameli, riunione cui aveva partecipato anche uno della Regione Sicilia, che aveva dato le opportune

indicazioni e cioè la «dritta» per commettere il fatto.

Mi disse Valerio che al fatto di omicidio avevano partecipato lui e Cavallini e che Gabriele De Francisci aveva dato loro la casa.

Non mi dette altri particolari su questa casa, e cioè non mi disse se era di proprietà della famiglia De Francisci, o presa in affitto, e da chi; mi disse, ripeto, che Gabriele De Francisci aveva dato la casa, lì a Palermo, in un luogo non lontano da quello ove si svolse il fatto di omicidio.

L'azione contro la moglie e la figlia di Mangiameli veniva motivata da Valerio col fatto che esse erano state presenti alla riunione; diceva Valerio che, una volta ucciso il marito, erano pericolose quanto lo stesso Mangiameli.

Poi, l'azione contro le due donne non avvenne, in quanto il cadavere di Mangiameli fu poco dopo ritrovato”.

Le dichiarazioni rese all'A.G. di Firenze venivano confermate al G.I. di Palermo, nel corso dell'interrogatorio reso il 29/3/1986, con l'ulteriore precisazione di avere reso le dichiarazioni in esame per mettere alla prova il fratello, dopo le accuse mosse nei suoi confronti a proposito della strage di Bologna.

In buona sostanza, poiché il Cristiano era sicuro che l'esecutore materiale del delitto in danno del Mattarella era stato il fratello, ove costui avesse negato per quest'ultimo delitto, avrebbe avuto la prova di un suo coinvolgimento nella predetta strage.

In un nuovo interrogatorio reso al G.I. di Palermo, in data 8/5/1986, Cristiano affermava di essere stato convinto da Angelo Izzo, sulla cui

attendibilità appresso si dirà a proposito delle imputazioni di calunnia, a parlare del delitto Mattarella.

Agli interrogatori di cui si è detto seguivano una serie di altalenanti ritrattazioni e di ulteriori conferme delle accuse in un primo tempo mosse.

Le ritrattazioni venivano, in particolare, giustificate dal Fioravanti con l'esigenza, avvertita dal medesimo, di non rompere ogni legame affettivo con la famiglia d'origine.

In ultimo, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi alla Corte di primo grado, il Cristiano si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Procedendo all'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Cristiano Fioravanti, i giudici di primo grado hanno rilevato come l'alternarsi di conferme e smentite non abbia certamente giovato al giudizio di attendibilità intrinseca del predetto.

Ma, i giudici di primo grado hanno evidenziato anche gli elementi di conferma di tali dichiarazioni emergenti dagli atti.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato come fosse da ritenersi pacifico, alla luce delle dichiarazioni rese da diversi soggetti orbitanti nell'area dell'estrema destra, primo fra tutti lo stesso Pierluigi Concutelli, che nell'arco di tempo riferito dal Fioravanti vi fosse stato effettivamente un progetto per consentire l'evasione, appunto del Concutelli, progetto al quale erano interessati, sia il Fioravanti Valerio, (costui ha ammesso di avere partecipato alla programmazione dell'attentato e di essere stato in Sicilia nel gennaio del 1980), che Gilberto Cavallini.

Altro elemento che, secondo i giudici di primo grado, avrebbe un

indubbio valore accusatorio sarebbe costituito da una rivendicazione pervenuta all'ANSA di Palermo, alle 14,45 del 6/1/1980: "*qui nuclei fascisti rivoluzionari, rivendichiamo l'uccisione dell'On. Mattarella in onore dei caduti di Acca Laurentia*".

Al riguardo i giudici di prime cure hanno rilevato come la struttura sintattica ed ideologica del messaggio corrisponda a quella di analoghe rivendicazioni, sicuramente riconducibili al gruppo di Valerio Fioravanti.

Altri elementi che, ad avviso della Corte di primo grado, convergerebbero nella medesima direzione sarebbero le accertate, in altri procedimenti, convergenze tra terroristi neri ed esponenti della criminalità organizzata ed, in particolare, i collegamenti emersi tra "cosa nostra" e la banda della Magliana.

Ma, il principale riscontro alle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti è stato, tuttavia, sempre ritenuto il riconoscimento che la moglie dello stesso Presidente Mattarella, signora Irma Chiazzese, ha operato sulla persona di Valerio Fioravanti.

Va, tuttavia, evidenziato fin d'ora che, pur avendo il riconoscimento, in quanto tale, una valenza probatoria autonoma, nel caso di specie è sempre stato preso in considerazione come riscontro, poiché non si è pervenuti alla identificazione dell'autore del delitto, in base alla descrizione della vedova, ma solo in seguito alla chiamata in reità da parte di Cristiano.

La prima ricognizione fotografica, infatti, è stata compiuta solo il 19.3.1984 dalla signora Irma Chiazzese Mattarella che, in tale

occasione, ebbe a dichiarare: "... Debbo comunque dire che ho provato una forte sensazione nel vedere le fotografie di Giusva Fioravanti.

Lo stesso Fioravanti è quello che più corrisponde all'assassino che ho descritto nell'immediatezza dei fatti."

Successivamente, in sede di ricognizione formale, il 25.9.1986, la signora dichiarava: "Riconosco con certezza nell'individuo posto alla mia sinistra quel Fioravanti Valerio la cui fotografia ho visto più volte sui giornali.

Ritengo probabile, sulla base dei ricordi che ho dell'assassino di mio marito, che si tratti proprio di lui. In particolare, l'altezza coincide e lo stesso dicasi per quanto si riferisce alla fisionomia.

Ritengo, comunque, che non avrei potuto dare un giudizio di certezza nemmeno se avessi effettuato la ricognizione personale nella immediatezza del fatto.

In sostanza, quando dico che è probabile che nel Fioravanti si identifichi l'assassino ho inteso dire che è più che possibile che lo stesso sia autore dell'omicidio, ma che non sono in grado di formulare un giudizio di certezza.

Si dà atto che la teste ha reso questa dichiarazione dopo avere a lungo (per diversi secondi) esaminato i tre soggetti, attraverso uno specchio a piani paralleli in modo, cioè, da non essere vista dai predetti".

Sennonché, in data 8/7/1986, nel confermare i precedenti interrogatori, la vedova Mattarella non si esprimeva più in termini di certezza, mentre, nell'esame dibattimentale ritornava ad indicare, con quasi

assoluta sicurezza, nel Fioravanti, il killer del marito.

La Corte di primo grado, quindi, procedendo all'esame dell'attendibilità della Chiazzese, ha osservato come non si possa fare a meno di rilevare i limiti oggettivi di questo riconoscimento, che derivano, così si esprime il redattore della sentenza di primo grado, dal fatto stesso di essere avvenuto a distanza di anni dal delitto e di avere acquistato un grado di certezza via via maggiore, dopo essere stato, invece, espresso in termini di semplice probabilità, potendosi, peraltro, sovrapporsi ai ricordi momenti inconsapevoli di suggestioni personali.

Ad avviso dei giudici di prime cure, dunque, i dati di partenza dell'assunto accusatorio non sarebbero dotati del necessario requisito della sicura affidabilità.

Del pari, le dichiarazioni rese dal Buscetta e dal Marino Mannoia che hanno escluso la partecipazione all'attentato di soggetti estranei a "cosa nostra", anche per la mancanza di reazioni di qualsivoglia tipo successivamente al delitto, apporterebbero al processo elementi di segno contrario a quelli di opposta direzione accusatoria sopra esaminati, tanto più che, sia il Mannoia, che altri collaboranti, come si è detto, hanno indicato alcuni esecutori materiali interni all'organizzazione mafiosa.

I giudici di primo grado, pertanto, stante la permanenza di irrisolvibili elementi di contrasto sono pervenuti a conclusioni assolutorie.

Tali conclusioni non sono state condivise dal Procuratore Generale, che ha proposto impugnazione avverso siffatto verdetto assolutorio, sostenendo, con il primo ordine di censure, la piena attendibilità delle

dichiarazioni accusatorie del Cristiano Fioravanti, le cui successive ritrattazioni sarebbero giustificate dalle spinte psicologiche ricevute dai familiari, per indurlo ad alleggerire la posizione processuale del fratello, anche in ordine al processo per la strage di Bologna, e dai legami fraterni che lo stesso, pur sempre, intratteneva con il proprio congiunto.

Anzi, il P. G. sostiene che il Cristiano non avrebbe mai ritrattato, avendo lo stesso sempre precisato, anche quando si è avvalso della facoltà di non rispondere, di confermare tutte le precedenti dichiarazioni.

L'affermazione non può essere, nella maniera più assoluta, condivisa.

Giova in proposito evidenziare che, nel marzo del 1990, dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Bologna, nel giudizio per la strage del 2/8/ 1980, in cui egli dichiarava di non voler rispondere sull'omicidio Mangiameli, né sui rapporti tra lo stesso e il fratello Valerio, confermando le dichiarazioni rese sul punto nell'ambito di quel procedimento, il Cristiano Fioravanti dichiarava di non confermare quanto in precedenza riferito sul delitto Mattarella.

Egli, inoltre, riferiva in particolare: " voglio fare presente che, nel fare dichiarazioni in passato in ordine alla strage di Bologna, al delitto Mangiameli, al delitto Mattarella e al delitto Pecorelli, fui influenzato da Angelo Izzo. L'Izzo mise in discussione l'operato di mio fratello. Cominciava a dire che c'erano molti punti oscuri sull'operato di mio fratello. Diceva che c'erano prove che coinvolgevano mio fratello nei fatti di cui sopra. Egli mi enunciò alcuni fatti e circostanze intese a

sostenere la sua affermazione. Io rimasi sconvolto. Di fronte agli elementi che enunciava l'Izzo io mi convinsi della fondatezza su quanto egli affermava a proposito di mio fratello. L'Izzo diceva che gli elementi che mi presentava li aveva desunti da confidenze dello stesso Valerio. Successivamente mi sono reso conto che mio fratello non potesse essere stato partecipe di fatti così infamanti. Se io avessi soltanto il dubbio che mio fratello potesse averli commessi, sarei il suo più accanito accusatore. L'Izzo, tra l'altro, cominciò anche ad accusarmi di cose che io non avevo commesso ed io cominciai, a mia volta, a non avere più fiducia in lui.

Egli mi ha esposto anche al pericolo di incriminazioni. Per buona fortuna disponevo di elementi di sostegno di affermazione della mia innocenza. Non confermo quanto dichiarato il 26/3/1986 al Procuratore della Repubblica di Firenze e il 25 aprile 1986 al Giudice Istruttore di Bologna, relativamente alla volontà di mio fratello di sopprimere anche la moglie del Mangiameli e la figlia in relazione al fatto che egli aveva ammazzato un politico e la moglie ne era a conoscenza. Preciso che io non confermo perché non intendo portare avanti questa accusa".

Ma, già in un precedente interrogatorio, reso a Roma l'8/5/1986, Cristiano Fioravanti affermava di essere stato convinto da Angelo Izzo a parlare dei delitti Pecorelli e Mattarella (v. i particolari dell'interrogatorio riportati a pag. 249 e s. della sentenza di primo grado).

Dunque, non solo in un'occasione il Cristiano Fioravanti ha ammesso di avere mentito in ordine alle rivelazioni fatte a proposito del delitto in

danno del Mattarella, ma ha anche, in altra occasione, riferito di essere stato spinto a fare tali rivelazioni da un personaggio come l'Izzo, il cui spessore sarà illustrato più dettagliatamente in seguito, quando si esaminerà la sua posizione come imputato di calunnia.

Già lo stesso Fioravanti, del resto, ha lasciato comprendere la volontà dell'Izzo di rendersi utile ai giudici, specie quelli di Bologna, ovviamente per poter trarre dei benefici nella sua situazione carceraria.

Data l'assoluta mancanza di linearità dell'Izzo, abituato, come si vedrà, a mentire o, quantomeno, a riportare come fatti accaduti sue mere deduzioni, non si può non concordare con i giudici di primo grado laddove costoro ritengono quantomeno probabile che egli, nello sforzo di convincere Cristiano a parlare, abbia mentito anche quando gli ha riferito che Valerio avesse ammesso anche con lui la propria responsabilità per l'omicidio Mattarella, e, quindi, in definitiva, che l'ammissione di responsabilità da parte del Valerio Fioravanti, non sia stata mai percepita direttamente dal Cristiano, ma a lui riferita dall'Izzo.

Del resto, è lo stesso Cristiano Fioravanti a dipingere a fosche tinte la personalità dell'Izzo e ad ammettere che quest'ultimo non era certamente amico del fratello.

Non bisogna dimenticare, in proposito, che l'istruttoria (per i particolari di tale indagine si veda l'ordinanza di rinvio a giudizio, che si è a lungo occupata dell'argomento) ha dimostrato come all'interno dell'eversione nera non regnasse certamente un clima di concordia e come ognuno tendesse a screditare l'altro, allo scopo di accreditarsi all'interno di tale

mondo come un valido punto di riferimento.

In tale contesto si muoveva l'Izzo, che riportando agli inquirenti fatti veri, mischiati a sue vere e proprie invenzioni, tendeva, da un lato, a screditare gli avversari, tra i quali il Cristiano Fioravanti, e, dall'altro, a ingraziarsi i giudici, onde ricavarne vantaggi processuali.

Ma vi è di più: tale giudizio di probabilità ancor più appare fondato, ove si consideri che, mentre le prime dichiarazioni di Cristiano Fioravanti su questo delitto sono del tutto vaghe e generiche, tanto che il medesimo non sa nemmeno se l'uomo assassinato in Sicilia fosse un politico o un magistrato, esse divengono via via più precise e dettagliate, il che come più appresso si dirà, è tipico del modo di procedere dell'Izzo, che usava fare, man mano che si appassionava alle proprie tesi, una vera e propria indagine giornalistica sull'argomento.

Ed allora, non si riesce a capire come le dichiarazioni del Cristiano Fioravanti possano essere ritenute sicuramente attendibili se esse sono, innanzitutto, caratterizzate da un atteggiamento ondivago (per una dettagliata descrizione delle altalenanti dichiarazioni accusatorie e delle successive smentite si veda la sentenza di primo grado, pag. 242 e s.), se le medesime vengono riferite, in un primo tempo, in termini di estrema vaghezza e poi, via via, in maniera sempre più dettagliata e se, infine, permangono sulla loro genuinità le perplessità di cui si è detto.

Il Procuratore Generale, nei motivi d'impugnazione, ha osservato come nessuna ragione avrebbe potuto indurre il Cristiano Fioravanti a confezionare false accuse nei confronti del fratello.

Senonché, al di là dei vantaggi processuali (anche sotto il profilo della

esecuzione della pena), che dalla propria collaborazione sarebbero potuti derivare al Cristiano Fioravanti, v'è da dire che le ragioni di tali false accuse potrebbero risiedere nelle dinamiche interne ai vari gruppi dell'estrema destra, come dimostrano le emergenze probatorie, tanto più che vi è prova, per averlo detto lo stesso Cristiano Fioravanti, che egli ebbe contatti con l'Izzo, personaggio sicuramente avverso al Valerio Fioravanti ed esperto nello spargere negli ambienti carcerari veleni di ogni tipo.

Ma, come si è detto, il Procuratore Generale ha creduto di individuare la causa di tale contraddittorio atteggiamento del Cristiano Fioravanti, relativamente alla motivazione delle originarie accuse, in quanto riferito dal proponente in ordine all'esigenza dal medesimo avvertita di verificare in tal modo la partecipazione del fratello alla strage di Bologna e, con riferimento alle successive ritrattazioni, alle pressioni dei familiari volte a favorire il fratello nei processi che lo vedevano coinvolto, tra i quali quello in esame.

Senonché, non può non concordarsi con il giudizio espresso su tale motivazione dai giudici di primo grado, laddove costoro definiscono assai contorto tale ragionamento.

Invero, sul piano logico, appare davvero impensabile che si accusi il proprio fratello di un fatto delittuoso ulteriore per avere la prova dell'estraneità dello stesso rispetto ad altro crimine.

Giova al riguardo osservare, innanzitutto, che l'espedito usato si palesa del tutto inadeguato rispetto all'obiettivo che si asserisce volere raggiungere; Valerio Fioravanti, infatti, avrebbe potuto avere ragioni

diverse per non ammettere, comunque, la propria eventuale responsabilità in ordine a tali delitti: era ben noto a Cristiano, infatti, che sia l'omicidio di Pecorelli, che quello di Mattarella, per ragioni diverse, erano lontani dallo spontaneismo che aveva sempre contraddistinto l'azione dei N.A.R., per il sicuro coinvolgimento di interessi politici il primo, e politico-mafiosi, il secondo.

Ma, la spiegazione delle accuse offerta dal Fioravanti appare forzata "ictu oculi", ove si ponga mente al fatto che, all'inizio delle proprie dichiarazioni sul delitto in esame, il collaborante ha parlato del coinvolgimento del fratello negli omicidi Mattarella e Pecorelli in forma di mera ipotesi, al fine di ottenere dal fratello un convincente chiarimento sulla sua estraneità alla strage di Bologna poiché, negando Valerio di avere commesso tutti e tre questi delitti ed essendo, invece, certo della sua responsabilità per i primi due, Cristiano, di fronte alla mancata ammissione di responsabilità da parte del fratello anche degli stessi, avrebbe avuto la certezza del di lui coinvolgimento anche nella strage.

Orbene, quanto sia forzata e priva di effettivo razioicinio questa argomentazione balza, in modo solare, all'evidenza, sol che si consideri che nulla autorizzava, sul piano logico, a far pensare al Cristiano che le sue accuse avrebbero potuto indurre il fratello ad una ammissione di responsabilità.

Nè alcuna certezza, in ordine al coinvolgimento del Valerio nella strage di Bologna, poteva derivare dalla mancata ammissione delle proprie responsabilità nel delitto in danno del Mattarella, essendo astrattamente

possibile che il fratello potesse avere interesse a negare ogni suo coinvolgimento in ordine ad entrambi i delitti, al di là della propria effettiva partecipazione all'uno o all'altro.

Ma, nemmeno convincono le ragioni delle successive ritrattazioni delle accuse; per vero, che l'accusare il proprio fratello di un delitto così grave potesse comportare una rottura nei rapporti con i propri familiari è cosa della quale il Cristiano Fioravanti poteva rendersi conto sin dall'origine.

Non può, dunque, ritenersi credibile un mutamento di atteggiamento successivo, in specie ove si consideri che gli atti del processo non offrono la prova che i familiari del Fioravanti abbiano in qualche modo fatto pressioni per convincere il proprio congiunto a ritrattare.

Piuttosto, l'atteggiamento processuale ondivago del Cristiano Fioravanti, si concilia, sul piano logico, molto di più con l'esigenza, probabilmente avvertita dal medesimo, di non dar più corso ad accuse, quantomeno da lui non verificate direttamente, mantenendo (e in ciò appare in tutta la sua evidenza frutto di una mente sicuramente "raffinata" e culturalmente evoluta), in alcune occasioni, stabile una formale dichiarazione di conferma delle proprie precedenti dichiarazioni, che avrebbe potuto salvarlo, come, in effetti, è avvenuto, da un'eventuale accusa di calunnia.

Né può, come vorrebbe il P.G., attribuirsi valore di riscontro alle originarie accuse mosse dal proponente, alle dichiarazioni di altri personaggi dell'estrema destra eversiva, quali Paolo Bianchi, Sergio Calore, Stefano Soderini e Paolo Aleandri.

Invero, trattasi, sostanzialmente, di testimonianze "de relato", fondate su confidenze ricevute dallo stesso Cristiano Fioravanti e da un altro estremista di destra, Roberto Nistri.

Tali dichiarazioni, pertanto, come opportunamente hanno osservato i giudici di primo grado, "costituiscono solo la riprova del fatto che Cristiano parlava nell'ambiente carcerario a detenuti della stessa area eversiva, nei termini sopra riferiti, senza temere di essere smentito, ovvero di esporsi a pericoli per la sua incolumità".

Roberto Nistri, invece, ha negato di avere, parlando con gli altri collaboranti, definito Valerio Fioravanti "un killer della P2", proprio con riferimento all'omicidio in danno del Presidente della Regione Siciliana.

Anche a voler prescindere, però, dal fatto che questa negazione non appare credibile, va detto che, comunque, non si può attribuire eccessivo rilievo al fatto che il Nistri abbia parlato nelle carceri, di una responsabilità di Valerio Fioravanti, poiché risulta da tutti gli atti, ed è stato confermato anche negli interrogatori dibattimentali, che il Nistri aveva, anche negli istituti di pena, una posizione antitetica a quella di Valerio e potrebbe, quindi, aver cercato di attribuirgli un omicidio del tutto "anomalo" nell'ottica del terrorismo di destra.

Il Rappresentante della Pubblica Accusa ritiene, altresì, di poter trarre ulteriore riscontro alla veridicità delle originarie dichiarazioni accusatorie del Cristiano Fioravanti dalla telefonata giunta all'ANSA di Palermo, alle ore 14, 45 del 6/1/1980 : *"qui nuclei fascisti rivoluzionari. Rivendichiamo l'uccisione dell'On. Mattarella in onore*

dei caduti di via Acca Larentia".

Certo la telefonata in questione si palesa, quantomeno, inquietante, dal momento che, come risulta dal rapporto giudiziario della DIGOS di Bologna del 2/2/1985, tale rivendicazione riecheggia altre rivendicazioni relative a delitti compiuti nello stesso arco di tempo, a Roma e in altre città, proprio dal gruppo di Valerio Fioravanti.

Ma, con altrettanta certezza non può essere attribuito alla stessa il crisma della univocità, necessario per fungere da valido riscontro alle dichiarazioni del Fioravanti.

Invero, l'omicidio dell'On. Mattarella costituì, all'epoca, un episodio tra i più eclatanti, stante la particolare caratura politica della vittima.

Appare, quindi, naturale che esso poté costituire un'occasione ghiotta per gruppi estremistici, come quello in cui orbitava il Fioravanti Valerio, i quali, attribuendosi la paternità del delitto, avrebbero avuto, non solo un'occasione per uscire all'esterno, ma anche un valido motivo per accrescere il loro prestigio all'interno dei propri sodali, attribuendosi, persino, un delitto nel quale non avevano avuto alcun ruolo.

Del resto, risulta che a tale telefonata ne seguirono altre (persino contraddittorie), che attribuivano il crimine ad altre e diverse organizzazioni estremistiche.

In tale contesto, caratterizzato da vaste aree di perplessità, dunque, non può certamente essere attribuito alla rivendicazione in esame valore indiziante univoco.

Il P. G., ha ritenuto ancora di potere trarre riscontro alle dichiarazioni

del Cristiano Fioravanti da due fatti obiettivamente accertati, per averli ammessi gli stessi protagonisti, e tra loro collegati: il tentativo di evasione di Pierluigi Concutelli e l'uccisione di Francesco Mangiameli ad opera del gruppo capeggiato dal Valerio Fioravanti.

Senonché, il fatto che l'impiego di killer dell'eversione nera nel delitto in danno del Mattarella fosse frutto della promessa di aiuto da parte di "cosa nostra" per la realizzazione della fuga del terrorista nero, nell'ottica di uno scambio di favori, poggia pur sempre sulle mere affermazioni labiali del Cristiano Fioravanti, mentre gli altri protagonisti della vicenda, compreso Valerio Fioravanti, pur ammettendo pienamente tutti i progetti di fuga del Concutelli, hanno decisamente negato di avere preso accordi con personaggi orbitanti in ambienti diversi dall'eversione nera, per realizzare tale progetto.

Del resto, il comportamento processuale dello stesso Valerio Fioravanti in proposito è stato, senza dubbio, leale e coerente, laddove ha ammesso di avere preso parte ai progetti di fuga del Concutelli e soprattutto ha rivelato, senza che ciò fosse, in alcun modo, emerso (né avrebbe mai potuto emergere, se lo stesso non lo avesse riferito), la sua presenza a Palermo nel gennaio del 1980.

Lo stesso ha attribuito le ragioni di tale presenza all'esigenza di contattare i propri sodali, anche in relazione ai progetti futuri della propria organizzazione politica, smentendo, però "in toto" il proprio fratello, in ordine ad ogni suo coinvolgimento nel delitto in danno del Mattarella.

Lo stesso imputato ha, poi, fatto presente di avere ammesso altri fatti

criminosi a suo carico, riportando ben due condanne all'ergastolo e che non avrebbe avuto motivo di non ammettere anche questo delitto.

Ed allora, neanche per questa via, può positivamente pervenirsi ad un giudizio di attendibilità estrinseca delle propalazioni del Cristiano Fioravanti.

Nei motivi d'impugnazione si fa cenno anche ad un altro elemento, sin dall'inizio dell'istruttoria ritenuto un perno dell'assunto accusatorio nei confronti del Fioravanti e del Cavallini: gli accertati rapporti tra terroristi neri ed esponenti della banda della Magliana, a sua volta collegata a Pippo Calò.

Ad avviso del P.G. appellante, che però non ha ulteriormente specificato l'assunto, provata sarebbe, in altri episodi delittuosi accaduti fuori dalla Sicilia, la saldatura tra elementi di "cosa nostra" e terroristi neri, in un contesto di ben più ampio respiro, che vedrebbe coinvolti anche ambienti massonici "piduisti" e settori deviati dei servizi segreti.

Anzi, al riguardo, nei motivi d'impugnazione si fa riserva di produzioni documentali, che avrebbero dovuto più specificamente provare un collegamento di tali episodi con il delitto in esame.

Senonché, il P.G., in questa sede dibattimentale non ha, poi, formulato alcuna richiesta in tal senso.

Ed allora, se così stanno le cose, non si vede quale collegamento diretto tali fatti, alcuni dei quali successivi agli episodi criminosi per cui è processo, possano avere con il delitto in parola, in specie ove si tenga conto che tutti questi episodi si ricollegano ad un'autonoma attività del

Calò, allorché costui ebbe a risiedere a Roma, senza che vi sia collegamento di sorta con altri esponenti dell'associazione mafiosa.

Di ciò, del resto, ha parlato, in questo grado del giudizio, il collaborante Cucuzza, allorché costui ha riferito che i rapporti con la banda della Magliana furono intrattenuti autonomamente dal predetto esponente di c. n., nell'ambito di attività autonome dallo stesso svolte nell'ambiente romano e che nessuna eco tali rapporti ebbero nell'ambiente mafioso palermitano.

In relazione a tali rapporti ed a successive emergenze, poi, in sede dibattimentale nemmeno accennate, il P.G. ha chiesto nei motivi di gravame che venisse riaperto il dibattimento per procedere a nuova escussione, nella qualità di imputato di reato connesso, del collaborante Cristiano Fioravanti.

Senonché, come si è detto, il P.G. non solo, in sede dibattimentale, non ha più insistito in tale richiesta, ma ha anche omesso di indicare il "quid novi", che avrebbe potuto giustificarla.

Né ricorrono i presupposti per una riapertura officiosa dell'istruzione dibattimentale, trattandosi di mera e ingiustificata ripetizione di attività istruttoria già svolta, tanto più che una eventuale ulteriore conferma, o ritrattazione delle originarie dichiarazioni accusatorie, non potrebbe mutare, in ogni caso, il quadro complessivo di perplessità in ordine alla attendibilità del Cristiano Fioravanti, ormai definitivamente radicatosi nell'ambito del procedimento.

Ma, come si è detto, il principale riscontro alle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti è stato, tuttavia, sempre ritenuto il riconoscimento

che la moglie dello stesso Presidente Mattarella, signora Irma Chiazese, ha operato sulla persona di Valerio Fioravanti.

Senonché, non può non condividersi l'assunto dei giudici di primo grado, laddove costoro rilevano "i limiti oggettivi di questo riconoscimento", che derivano dal fatto stesso di essere avvenuto a distanza di anni dal delitto e di avere acquisito un grado di certezza via via maggiore, dopo essere stato, invece, espresso in termini di semplice probabilità.

Deve, ancora, essere evidenziato che il riconoscimento è avvenuto solo dopo che la vedova Mattarella fu informata delle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti ed a seguito dell'esibizione della sola foto del fratello Valerio.

Né si può sottacere che in nessun riconoscimento la signora Irma si è espressa in termini di certezza in ordine all'identità, parlando sempre di notevole somiglianza.

Nell'interrogatorio dell'8/7/1986, anzi, afferma chiaramente: "tuttavia né adesso, né credo prima, sono sicura di essere in grado di riconoscerlo".

Questa incertezza di fondo è divenuta quasi certezza in sede di esame dibattimentale.

Senonché, date le modalità con cui è stato effettuato il primo riconoscimento e, quindi, a maggior ragione i successivi, non si sarebbe mai potuta riconoscere ad esso efficacia probatoria autonoma, ben potendo essersi sovrapposte ai ricordi, peraltro relativi a momenti di così intenso dolore ed angoscia, inconsapevoli suggestioni personali.

Del resto - come hanno opportunamente osservato i giudici di primo grado - "è assai difficile che la signora Mattarella abbia realmente potuto distinguere sempre meglio nella sua mente, così come da lei dichiarato al dibattimento, le immagini del "killer" da quelle di Valerio Fioravanti, più volte poi visto sui giornali, tanto da potersi esprimere nella sede dibattimentale in termini di maggiore certezza rispetto ai primi riconoscimenti, poiché anzi è vero, all'inverso, che in questi casi, col passare del tempo, i ricordi di quanto si è realmente verificato si fondono e si confondono nella mente al punto da non potersi più distinguere immaginazione e realtà".

Ma, il collaborante Di Carlo, sentito in sede di riapertura dell'istruzione dibattimentale, ha definitivamente chiarito le ragioni di tali suggestioni, rivelando di avere appreso da Bernardo Brusca che il "killer" che aveva esploso i colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Mattarella si identificava nella persona di Nino Madonia, che, anche in ragione di competenza territoriale, non poteva farsi sfuggire l'occasione di compiere un delitto così "ghiotto".

Il collaborante ha, altresì, chiarito che, all'epoca, il Nino Madonia faceva parte del gruppo di fuoco a disposizione della "commissione" del quale, anzi, era uno dei più attivi.

Non bisogna, ancora, dimenticare che tutti i collaboranti che hanno reso dichiarazioni sugli esecutori materiali del delitto sono concordi nell'indicare il Nino Madonia come uno dei "killer" del Presidente della Regione Siciliana.

Ma, quel che è più rilevante è il fatto che il Di Carlo ha riferito di

avere, vedendo la fotografia sui giornali di Valerio Fioravanti, commentato con lo stesso Brusca il fatto, rilevando come il Nino Madonia somigliasse moltissimo al terrorista nero; in particolare il Madonia, come il Fioravanti, aveva gli occhi chiari e l'espressione degli stessi era glaciale.

Orbene, gli accertamenti sul punto esperiti dal Collegio hanno confermato quanto riferito dal Di Carlo.

Invero, esaminando le fotografie dei due soggetti e le schede antropometriche, acquisite agli atti del processo, balza, all'evidenza, una solare somiglianza tra i due, che hanno tratti somatici molto simili, sia con riferimento al colorito degli occhi, all'altezza, al taglio ed al colore dei capelli, e, comunque, ai tratti complessivi del viso; anche l'età dei due, poi, appartiene alla stessa fascia.

Ed allora, se così è, si riesce perfettamente a comprendere perché la signora Mattarella ha creduto di riconoscere nella foto del Fioravanti la persona che esplose i colpi di arma da fuoco all'indirizzo del marito.

Ne consegue che il riconoscimento in esame non può, certamente, essere posto a base di un'affermazione di colpevolezza degli imputati Fioravanti e Cavallini, né fungere da riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Cristiano Fioravanti.

Dunque, nessuno degli elementi posti a base del costruito accusatorio appare univoco e, comunque, idoneo a sorreggere un giudizio di penale responsabilità degli imputati.

A diversi risultati non può pervenirsi nemmeno ad un esame complessivo ed integrato degli elementi direttamente rappresentativi ed

indiziari di cui si è detto; per vero, nessuno di tali elementi si presta ad annullare i margini di equivocità, o la sostanziale inaffidabilità dell'altro, con la conseguenza che la sommatoria di dati processuali privi dei necessari requisiti di attendibilità, quanto a quelli direttamente rappresentativi, e di univocità relativamente a quelli indiziari non può, di sicuro, essere idonea a sorreggere un verdetto di colpevolezza degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti; trattasi, infatti, di rette correnti su piani paralleli nessuna delle quali univocamente convergente verso l'assunto accusatorio.

Ma, quello che il Collegio non riesce a capire è come il Procuratore Generale possa conciliare, sul piano logico, la responsabilità dell'intera "commissione" di "cosa nostra" e, quindi, credere ai collaboranti, che costituiscono il sostrato probatorio di questo procedimento e, poi, sostenere un coinvolgimento del Fioravanti e del Cavallini nel delitto in esame.

Invero, nell'ottica di un delitto voluto e deliberato dalla "commissione" all'unanimità, non regge, sul piano logico, l'impiego di killer esterni all'organizzazione mafiosa.

L'ottica dello scambio di favori, infatti, ha un senso per i terroristi neri che avrebbero tratto grande vantaggio dall'aiuto della mafia, ben più radicata nel territorio e militarmente organizzata.

Lo stesso non è a dirsi per "cosa nostra" alla quale, come opportunamente hanno osservato i primi giudici, non facevano e non fanno difetto né armi di qualsiasi tipo, né killer abili e spietati.

La verità è che la tesi sostenuta dal P.G. è emersa nel corso

dell'istruttoria, allorché, le emergenze processuali indussero i Giudici Istruttori ad ipotizzare (v. mandato di cattura n. 393 del 19/10/89) che anche il delitto Mattarella si potesse iscrivere nella strategia dei "corleonesi", volta ad acquistare il predominio all'interno della "commissione", commettendo delitti all'insaputa del resto di tale organismo dirigenziale.

In particolare, hanno ritenuto gli Istruttori, che il delitto Mattarella fosse stato realizzato dal Riina e da qualche suo stretto alleato, all'insaputa dell'organismo di vertice (v. predetto mandato pag. 103) e che l'impiego di killer esterni obbedisse all'esigenza di allontanare dai gruppi criminali responsabili i sospetti del resto dei componenti della "commissione".

Orbene, come si è in precedenza dimostrato, tutto ciò è stato smentito dalle successive emergenze processuali e, in particolare, dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di Giustizia successivamente sentiti sull'argomento, i quali tutti, con dovizia di particolari, hanno non solo escluso che sul delitto in danno del Mattarella vi fossero stati contrasti all'interno della "commissione", ma espressamente affermato che, in un momento di "pax mafiosa" prodromica al successivo scoppio della guerra di mafia, il delitto fu deliberato dalla "commissione" ufficialmente riunita, con il consenso di tutti i suoi componenti (Bontate ed Inzerillo compresi).

Tutti i collaboratori hanno, altresì, escluso, nella maniera più categorica, ogni coinvolgimento di personaggi esterni all'organizzazione mafiosa nel delitto ed, in particolare, di terroristi

neri, indicando la maggior parte in Nino Madonia il killer che si avvicinò al Mattarella per sparargli.

Orbene, il Collegio si rende conto che non è questa la sede per un'indagine specifica sugli esecutori materiali del delitto e, però, non può fare a meno di rilevare, "incidenter tantum", come le dichiarazioni dei collaboranti sul punto trovino esatto riscontro proprio nella descrizione del killer del marito fatta dalla vedova Mattarella, questa volta spontanea e non influenzata da suggestioni di sorta.

La tesi sostenuta dai pentiti ha, ancora, il supporto della casistica giudiziaria, che non vede mai, in delitti di mafia, l'impiego di killer non collegati all'organizzazione mafiosa (anzi, per gli omicidi di personaggi "eccellenti" vengono impiegati elementi di spicco dell'organizzazione) e tantomeno commistioni tra mafiosi e terroristi, almeno, per delitti realizzati nel territorio siciliano.

Ed allora, non si può non sottolineare l'intima contraddizione logica nell'atto di appello tra il sostenere la responsabilità dei componenti della "commissione", sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, ritenuti affidabili, e poi svalutare le medesime fonti sostenendo anche la responsabilità del Fioravanti e del Cavallini.

Per vero, "tertium non datur": o si crede, come ha ritenuto il Collegio (per le ragioni enunciate) ai collaboranti (le cui dichiarazioni, peraltro, risultano assistite dai riscontri fattuali e logici di cui si è detto), oppure si sostiene la responsabilità dei due imputati in esame, con buona pace (e non sarebbe proprio il caso) della tesi della responsabilità dei componenti, all'epoca, della "commissione", basata su emergenze

processuali di sicura affidabilità.

Ma, come hanno opportunamente rilevato i giudici di primo grado, vi è un altro elemento acquisito agli atti e totalmente autonomo dalle dichiarazioni dei collaboranti, che contraddice la ricostruzione operata in istruttoria per spiegare l'intervento dei terroristi neri.

In quella sede, come si è prima detto, si era sottolineata l'importanza di Pippo Calò, attraverso la "banda della Magliana" quale punto di collegamento e di incontro fra gli esponenti dell'eversione di destra e "cosa nostra"; si era cioè detto che la segretezza nei confronti del Bontate e dei suoi alleati poteva essere ulteriormente garantita dal fatto che i killer romani fossero in contatto proprio e soltanto con il Calò, esponente della corrente corleonese di Salvatore Riina.

E' però risultato che, in realtà, "cosa nostra" era presente a Roma, prima ancora che con Calò, con una decina proprio della famiglia di Stefano Bontate e che lo stesso Calò agiva, per lo meno fino all'epoca che qui interessa, in subordine allo stesso Bontate.

Ciò è dimostrato, oltre che dalle dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia, già nel 1991, anche da quanto riferito da Maurizio Abbatino.

Quest'ultimo, esponente di primo piano della banda della Magliana, ha riferito che tale organizzazione aveva rapporti diretti con Stefano Bontate, presente a Roma con i suoi per traffici di stupefacenti e che tra i siciliani, che godevano, agli occhi dei romani, di un enorme prestigio, "Pippo Calò era certamente meno importante del Bontate".

Del tutto assurdo diviene, pertanto, ipotizzare che i "corleonesi"

potessero aver deciso di stipulare un accordo così delicato ed anomalo con i terroristi romani per mantenere la segretezza nei confronti del Bontate e dei suoi alleati, quando proprio il Bontate era l'uomo di "cosa nostra" di maggior prestigio presente a Roma.

Alla luce delle svolte argomentazioni, deve, dunque, essere confermato il verdetto assolutorio emesso dai primi giudici nei confronti del Valerio Fioravanti e del Cavallini.

6° - OMICIDIO IN DANNO DI PIO LA TORRE E

ROSARIO DI SALVO: IL FATTO E LE RAGIONI DELLE CONCLUSIONI IN PROPOSITO ADOTTATE DAI PRIMI GIUDICI.

In data 30 aprile 1982, venivano uccisi in Palermo, con numerosi colpi di arma da fuoco, l'on. Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista Italiano ed il suo autista Rosario Di Salvo.

Subito dopo il gravissimo delitto, venivano iniziate approfondite indagini, che consentivano di ricostruire la dinamica dello stesso.

Si accertava, infatti, che verso le ore 9.30 del 30.4.1982, la FIAT 131 guidata da Rosario Di Salvo, e con a bordo l'on. La Torre, percorreva la Piazza Generale Turba, in direzione del Viale Regione Siciliana.

Appena superata la porta carraia della Caserma "Andrea Sole", l'auto veniva bloccata da una FIAT Ritmo verde, da cui scendevano due individui armati, che iniziavano a sparare contro il parlamentare e il suo autista, subito coadiuvati da altre due persone, sopraggiunte a bordo di una moto Honda 650.

Il Di Salvo, riusciva ad esplodere a sua volta cinque colpi della sua rivoltella, ma gli assassini, rimasti incolumi, fuggivano, abbandonando poi, nel vicino Passaggio Gino Marinuzzi, la Ritmo che era stata data alle fiamme e la moto Honda, su cui veniva rinvenuto dalla Polizia Scientifica un frammento di impronta non utile, però, per confronti.

La moto Honda e la Ritmo erano state rubate, rispettivamente, il 26 aprile e nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1982; sull'autovettura erano

poi state applicate targhe contraffatte composte con i numeri delle targhe di un'altra auto Ritmo 65, rubata il giorno 4 di quello stesso mese.

Tutti i furti di cui si è detto erano avvenuti nella zona di Resuttana Colli ed erano stati regolarmente denunciati dai derubati.

In sede di autopsia venivano repertati n. 3 proiettili risultati tutti di cal. 45 e ciò sembrava confermare quanto dichiarato da Silla Alfio, soldato in servizio al portone della Caserma "Sole", il quale aveva affermato di avere visto uno dei killers sparare con una mitraglietta.

Dalle successive perizie balistiche, espletate nel corso della formale istruzione e relative anche a quanto sequestrato dalla Polizia, risultava che: *"Nel corso del sopralluogo relativo al duplice omicidio La Torre-Di Salvo furono rinvenuti in totale 22 bossoli cal. 45 Auto, di cui 8 di marca Federal esplosi da un'arma e 14 con marchi di tipo militare, di probabile produzione francese, esplosi da un'altra arma. Sempre in sede di sopralluogo e in sede di autopsia, furono rinvenuti 16 proiettili cal. 45 Auto, di cui 7 (con camiciatura dorata) recanti 6 rigature sinistrorse e 9 (con camiciatura ramata) recanti 6 rigature destrorse; da ciò può quindi affermarsi che siano state impiegate due differenti armi; il confronto dei proiettili appartenenti alle due classi fa ritenere che i proiettili di ciascuna classe provengano da una stessa arma"*.

Nel corso dell'istruzione, venivano poi svolte accurate indagini, sia in ordine alle armi, sia in ordine alle munizioni usate per il delitto, anche in considerazione del fatto che - almeno in quel momento - si riteneva

che molto raramente armi di quel calibro erano state usate in episodi criminosi, anche in altre regioni d'Italia.

Per quanto riguarda le armi, veniva accertato che proiettili come quelli rinvenuti sui cadaveri delle vittime potevano essere stati esplosi da numerosi tipi di arma, tra cui alcune classificate come "armi comuni da sparo", dettagliatamente elencati nella perizia Ajola-Milone nonché nella nota della Criminalpol del 18.11.1987, e non soltanto da un mitra Thompson come, sulla base di notizie di fonte imprecisata, è stato ripetutamente affermato nel corso di vivaci polemiche di stampa.

Peraltro, una seconda perizia tecnico-balistica accertava che in occasione del delitto di Piazza Generale Turba non era stato usato il mitra Thompson cal. 45 rinvenuto il 2 giugno 1983 in località S. Ciro Maredolce, alla periferia orientale di Palermo, ed altresì che non erano state usate neanche le armi utilizzate in occasione degli altri - pochissimi - delitti commessi negli anni precedenti in Sicilia e Calabria con armi cal. 45.

Esito negativo avevano anche gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica con riferimento ad alcune mitragliette sequestrate in provincia di Catania, dato che dette armi risultavano di calibro diverso da quello 45.

Quanto invece alle munizioni, va detto che nel corso del sopralluogo furono rinvenuti complessivamente 22 bossoli cal. 45 Auto, di cui 8 di marca Federal di produzione americana e 14 recanti l'indicazione "SF 4 I 56" di produzione francese.

Peraltro, anche le indagini svolte in proposito avevano esito negativo.

Pochissimi elementi venivano invece raccolti in ordine alle caratteristiche fisiche degli autori del gravissimo delitto, nonostante venissero assunte in esame molte decine di persone. Le indagini, anche in relazione a tale crimine, venivano svolte in tutte le direzioni.

In particolare, veniva analizzata l'azione politica del La Torre, incentrata da un lato sulla lotta alla mafia e, dall'altro, sull'impegno pacifista che si era, in particolar modo, estrinsecato nell'opposizione all'installazione delle basi missilistiche a Comiso.

Da alcuni testimoni, in particolare, veniva evidenziata la posizione di aperto contrasto assunto dall'On. La Torre nei confronti di Vito Ciancimino.

Ma, anche con riferimento al delitto in esame, il procedimento subiva una svolta decisiva a seguito delle provalazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, primo tra tutti Francesco Marino Mannoia. Costui rendeva le seguenti dichiarazioni: " per quanto riguarda, invece, l'omicidio dell'On. La Torre, avvenuto quando io ero già detenuto all'Ucciardone, era comune la certezza che quel gruppo di uomini d'onore che avevano vittoriosamente sostenuto la guerra di mafia ne fossero gli autori.

In particolare, era del tutto scontato che ne fossero a conoscenza e partecipi il "capomandamento" della zona (Pagliarelli), dove l'omicidio è avvenuto; detto "capomandamento" è Motisi Matteo, (formalmente, ma in realtà il vero "capomandamento" è Antonino Rotolo); allo stesso modo ne erano sicuramente a conoscenza Pippo Calò, il sottocapo di

Porta Nuova Cancemi Salvatore; Pino Greco "Scarpa", Prestifilippo Mario, Lucchese Giuseppe, Marchese Filippo, Nino Madonia e i componenti della "commissione"; con in testa Totò Riina. Ho appreso le notizie sull'omicidio dell'on. La Torre da Pullarà Giovanni, da Lo Iacono Pietro e da altri della mia "famiglia".

Il Collaboratore ha, inoltre, dichiarato che la causale dell'omicidio andava ricercata, sulla base di quanto concordemente riferito dagli stessi vertici dell'organizzazione, nell'impegno antimafia dell'On. La Torre, e segnatamente nello sforzo dal medesimo profuso per l'approvazione del disegno di legge, da lui stesso presentato, per l'introduzione di misure più severe contro la mafia ed in particolare per la confisca dei beni di proprietà dei mafiosi, anche se non escludeva potessero esserci altre causali a lui sconosciute, dal momento che era sua opinione che la mafia non uccideva per bloccare chi avesse semplicemente intrapreso un'azione politica contraria ai suoi interessi.

Anche Giuseppe Marchese e Gaspare Mutolo hanno reso dichiarazioni sostanzialmente conformi alle provalazioni del Marino Mannoia.

Il primo, in particolare, nel riferire di avere appreso le notizie in ordine al delitto in esame dal fratello Marchese Antonino, esecutore materiale del delitto unitamente a Madonia Antonino, Cancemi Salvatore, Greco Giuseppe, Prestifilippo Mario e Rotolo Antonino, ha precisato che nell'ambito degli uomini d'onore si era sparsa la notizia che già alcuni sindacalisti stavano progettando di appropriarsi, destinandoli a fini di pubblica utilità, dei beni immobili dei mafiosi, confiscati a seguito dell'approvazione della legge proposta dal La Torre.

Riferiva, inoltre, che le perplessità di alcuni uomini d'onore in ordine alle reazioni che, da parte dello Stato, sarebbero seguite al delitto, reazioni che addirittura avrebbero potuto portare ad una rapida approvazione della legge stessa, furono superate giustificandole con la necessità di bloccare l'azione politica del La Torre, stante che Greco Salvatore aveva appreso da fonti politiche che sull'approvazione della legge v'era ormai in Parlamento una sostanziale convergenza da parte di tutte le forze politiche.

In buona sostanza, era prevalsa l'opinione dei "corleonesi", i quali sostenevano che l'uso della violenza era il metodo migliore per combattere gli avversari, dal momento che difficilmente funzionari dello Stato e politici avrebbero continuato a rischiare la vita, pur di portare a termine la propria azione contro "cosa nostra", o si sarebbero rassegnati a vivere in eterno sotto protezione.

Anche il Mutolo confermava, parlandone più diffusamente, il quadro sopra esposto ed indicava quali esecutori materiali i componenti del gruppo di fuoco di Greco Giuseppe.

Il collaborante faceva, altresì, presente di essersi recato, il giorno precedente all'omicidio, unitamente al Riccobono, nella tenuta di Favarella, ove in un clima di grande fermento ebbe ad incontrare, oltre allo stesso Greco, Madonia Antonino, Rotolo Antonino, Cangemi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Bonura Francesco, Greco Giuseppe, Prestifilippo Mario, Greco Salvatore, Marchese Filippo ed altri appartenenti alle varie "famiglie".

Il collaborante ed il suo capo, dopo essersi intrattenuti per l'intera

mattina, prima di congedarsi, avvicinarono Greco Michele, al quale il Riccobono disse che qualora vi fosse stato bisogno, loro avrebbero continuato a permanere mettendosi a disposizione.

Il Greco rispose, testualmente, che non c'era bisogno perchè i ragazzi erano lì già da due giorni in attesa dell'uscita di quel "crasto" di La Torre, per cui non si sapeva quanto tempo avrebbero ancora perso.

Passando, ora, all'esame degli elementi processuali, che ad avviso dei primi giudici costituiscono riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti di cui sin qui si è discusso, devesi, in primo luogo, fare cenno alla relazione di servizio redatta, nell'immediatezza dei fatti, da Puddu Efisio, il quale riferì di avere notato, il giorno 22/4/1982, un giovane in atteggiamento di attesa all'angolo tra corso Pisani e via Eduardo Carapelli, dove era sita l'abitazione dell'On La Torre.

Il giovane, di circa 25-28 anni di età, era di carnagione chiara, aveva i capelli biondi e lisci tirati all'indietro e sembrava in compagnia di un altro giovane, fermo accanto ad una moto di grossa cilindrata, all'angolo opposto della strada, in una zona piuttosto buia.

Il Puddu aveva notato nuovamente il giovane biondo, da solo, alle ore 16,30 del 29/4/1982, nello stesso punto della settimana precedente, rivolto in direzione dell'interno della via Carapelli, che è una stradina privata senza sbocchi.

A seguito di tali dichiarazioni al Puddu vennero mostrate alcune foto segnaletiche e costui ebbe a riconoscere, sia pure con qualche incertezza, nella foto di Mario Prestifilippo, concordemente indicato dai collaboranti come uno degli esecutori materiali del delitto, la

persona vista nei pressi dell'abitazione del La Torre.

Altro elemento utilizzato in chiave di riscontro è costituito dal fatto che i "killers" usarono per il delitto, tra le altre armi, una mitraglietta Thompson.

Hanno, in proposito, osservato i giudici di prime cure che, in data 2/6/1983, la Squadra Mobile della Questura di Palermo rinvenne in una grotta situata a quattro metri di profondità nei pressi dell'autostrada per Messina, in località San Ciro Maredolce e quindi proprio nel territorio della famiglia Santa Maria di Gesù, appunto un fucile mitragliatore Thompson oltre ad altre armi, mitra, proiettili ed esplosivi.

Le dichiarazioni rese dai collaboranti, tutti concordi nell'indicare la responsabilità dei componenti, all'epoca del delitto, della commissione, hanno trovato, infine, ad avviso della Corte di primo grado, pieno riscontro anche negli esiti delle indagini svolte al fine di individuare la causale del delitto.

I primi giudici hanno in proposito sottolineato come tutte le persone informate sui fatti per cui si procede (esponenti del mondo politico ed in particolare del P.C.I.) abbiano evidenziato il particolare impegno politico del La Torre nella lotta alla mafia e in genere nell'azione di rinnovamento e di lotta ai cosiddetti comitati d'affari politico-mafiosi.

Impegno che non si era esaurito in sterili esternazioni di principio, o in una mera azione di scuotimento delle coscienze, ma che si era manifestato in iniziative concrete, quali varie proposte legislative, fortemente contrarie agli interessi della mafia, (segnatamente quella sulla confisca dei beni) e, soprattutto, in interventi personalizzati quali

quelli contro Vito Ciancimino.

Rendevano al riguardo dichiarazioni precise alcuni esponenti del P.C.I. (Luigi Colaianni, Antonio Mannino e Giovanni Parisi) i quali sottolineavano come il La Torre fosse stato componente e relatore della seconda commissione parlamentare antimafia, che si era occupata a lungo del Ciancimino.

In tale sede il La Torre aveva evidenziato il ruolo del Ciancimino svolto all'interno della D.C., indicandolo quale esempio emblematico delle connivenze tra ambienti politici e mafiosi.

Dalle dichiarazioni rese dall'on. Michelangelo Russo emerge, ancora, che il La Torre si era sempre più convinto che se il Ciancimino, pur essendo oggetto di indagini da parte della commissione parlamentare antimafia, che aveva espresso pesanti giudizi nei suoi confronti, non veniva radiato o allontanato da incarichi di responsabilità, ciò era dovuto alle collusioni esistenti tra uomini politici regionali e locali ed esponenti della mafia.

In tale contesto si inseriscono, altresì, le dichiarazioni rese da Emanuele Sanfilippo, all'epoca segretario regionale del P.C.I., il quale ebbe a precisare che, prima dell'assassinio, il La Torre, unitamente all'on. Pecchioli, ebbe a chiedere di conferire con il Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, al quale sollecitò un intervento presso gli organi della Questura di Palermo.

Al riguardo, la vedova dell'uomo politico assassinato, Giuseppina Zacco La Torre, ha aggiunto che il marito aveva, in quell'occasione, sollecitato la sostituzione del Questore Nicolicchia e la nomina del

Generale Dalla Chiesa a Prefetto di Palermo.

Parlando, infine, delle altre causali specifiche del delitto oggetto di indagini nell'ambito del presente procedimento, e cioè della vicenda connessa all'appalto per il palazzo dei congressi di Palermo, delle ostilità interne al P.C.I. e del comitato contro l'installazione dei missili a Comiso, la Corte di primo grado ha, infine, rilevato come le indagini non abbiano fatto emergere alcun fatto specifico, che potesse ricondurre il delitto in esame a tali causali.

Analoghe considerazioni i giudici di primo grado hanno, infine, fatto con riferimento alla vicenda Sindona ed all'operazione Gladio o "stand Bay"; anzi, in relazione a quest'ultima, hanno escluso ogni collegamento, dal momento che dalle indagini è emerso che il primo tentativo di dare vita ad un gruppo in Sicilia avvenne dopo il compimento del delitto in questione, e cioè verso la fine degli anni 80.